

# Studio Tributario e Societario



Tax Flash News

Prassi e Giurisprudenza

N. 2 | Gennaio 2024

**Deloitte.**

# In questo numero:

## PRASSI

### Imposte dirette

- Risposta a Interpello n. 27/2024 del 31 gennaio 2024: IRAP – concordato preventivo – marchio – cessione – plusvalenza – rilevanza IRES e IRAP
- Risposta a Interpello n. 25/2024 del 29 gennaio 2024: Piani di stock option – first time adoption dei principi contabili internazionali IAS/IFRS – rilevanza ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP)

### Operazioni straordinarie

- Risposta a Interpello n. 22/2024 del 29 gennaio 2024: Operazione di merger leveraged buy-out (“MLBO”) – fusione inversa – retrodatazione – posizioni soggettive delle società partecipanti – disapplicazione – condizioni – consolidato fiscale della target – operazione straordinaria – continuazione – perdite ante consolidato fiscale della veicolo – utilizzabilità da parte della fiscal unit – esclusione – reinvestimento da parte degli ex soci – ACE – abuso del diritto – condizioni – probatorio ACE finanziamento soci e aumento di capitale – disapplicazione disciplina antielusiva – condizioni
- Risposta a Interpello n. 12/2024 del 22 gennaio 2024: Scissione parziale proporzionale seguita dalla trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice ex legge n. 197 del 2022 – cessione a società commerciale degli immobili ricevuti per effetto della scissione – ricongiungimento in capo alla cessionaria dell’azienda e degli immobili strumentali – valutazione antiabuso ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 ai fini delle imposte dirette e indirette

## GIURISPRUDENZA

### Imposta di registro

- Sentenza della Corte di Cassazione n. 1960 pubblicata il 18 gennaio 2024: Enunciazione: casi di esclusione dall’applicazione dell’imposta di registro

# Prassi

## Imposte dirette

### Risposta a Interpello n. 27/2024 del 31 gennaio 2024: IRAP – concordato preventivo – marchio – cessione – plusvalenza – rilevanza IRES e IRAP

Con la risposta a interpello in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale ai fini IRAP della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un marchio d’impresa nell’ambito procedura di concordato preventivo liquidatorio.

Nel caso analizzato, il contribuente istante riferisce di essere attualmente soggetto ad una procedura di concordato preventivo liquidatorio pieno omologato nel corso del 2020 e che nel corso del 2022 il liquidatore giudiziale in esecuzione del Piano concordatario ha ceduto a terzi un marchio aziendale detenuto in proprietà, realizzando una significativa plusvalenza fiscale. L’istante precisa che tale plusvalenza (i) non rileva al fine del calcolo della base imponibile IRES per espressa previsione legislativa ai sensi dell’art. 88, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (“TUIR”), ma (ii) che una simile esclusione non sia specificamente prevista per la disciplina IRAP contenuta nel D.Lgs. n. 446/1997 (“Decreto IRAP”): pertanto, il contribuente chiede all’Amministrazione Finanziaria se la predetta plusvalenza concorra o meno alla formazione della base imponibile ai fini IRAP.

Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate – concordando con il contribuente circa la non rilevanza fiscale *ex lege* ai fini IRES della plusvalenza in oggetto – afferma che, ai fini IRAP, la cessione di un marchio operata da una società in concordato preventivo liquidatorio determina una plusvalenza che rileva ai fini IRAP secondo le regole ordinarie (artt. 4 e 5 del Decreto IRAP), stante la sua classificazione contabile nella voce A.5) del conto economico (anche per espresso riconoscimento del contribuente medesimo) redatto secondo i principi contabili nazionali OIC, dal momento che per il tributo regionale non si applica la disposizione propria dell’IRES che consente di non tassare tale provento. Infatti, ai fini IRAP il principio generale che sorregge il vigente sistema impositivo di tale imposta è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi; in particolare, l’abrogazione dell’art. 11bis del Decreto IRAP che riconosceva la rilevanza nell’IRAP delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito ha determinato lo “sganciamento” del tributo regionale IRES rendendo, in tal modo, le modalità di calcolo del tributo più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio (cfr., Circolari n. 26/E del 20 giugno 2012, n. 27/E del 26 maggio 2009, n. 36/E del 16 luglio 2009 e n. 39/E del 22 luglio 2009).

### Risposta a Interpello n. 25/2024 del 29 gennaio 2024: Piani di stock option – first time adoption dei principi contabili internazionali IAS/IFRS – rilevanza ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP)

Con la risposta a interpello in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale della c.d. **first time adoption** (“FTA”) dei principi contabili internazionali IAS/IFRS con riferimento ai **piani di stock option** in relazione ai costi del personale. In sintesi, l’Amministrazione Finanziaria conferma come la FTA delle operazioni di stock option – le cui regole di *accounting* sono contenute nel principio contabile internazionale IFRS 2 – non sia disciplinata dalle disposizioni fiscali del regime transitorio che l’art. 15 del DL 185/2008 riservato alle cosiddette “operazioni pregresse” (vale a dire quelle operazioni “a cavallo” della transizione agli standard IAS/IFRS che, qualora le regole contabili internazionali vengano immediatamente assunte riconoscendole fiscalmente in derivazione (rafforzata), generano fenomeni di tassazione anomala), concludendo che nel passaggio dagli OIC agli IAS/IFRS **la rilevanza fiscale dei piani di stock option con riguardo ai costi del personale è limitata al periodo d’imposta di transito, ma non si estende ai costi dei periodi d’imposta precedenti.**

Nel caso esaminato, Alfa è una società italiana che transita agli IAS a partire dal 2021. A livello di FTA questo ha comportato la redazione del bilancio comparativo 2020 e 2019 e della situazione patrimoniale finanziaria di apertura al 1° gennaio 2019. La società ha in essere dei piani di stock option relativi a amministratori, dipendenti e collaboratori. In base all’IFRS 2 al momento dell’assegnazione delle opzioni ai beneficiari la società deve registrare un costo da evidenziare nel conto economico e un corrispondente incremento del patrimonio netto (“*Riserva per piani di stock option*”) di importo pari al valore delle opzioni attribuite. Tale rappresentazione diverge dai principi contabili italiani OIC, per i quali l’operazione si manifesta unicamente sotto forma di movimenti di patrimonio netto. In sede di FTA al 1° gennaio 2019, dovendo applicare retrospettivamente il principio IFRS 2, è stata fatta quindi una scrittura contabile per contabilizzare i piani di stock option antecedenti al passaggio virtuale agli IAS; in particolare, la società ha effettuato identiche scritture relative agli effetti di fine 2019 e fine 2020 al fine di rilevare “cumulativamente” i predetti costi con riferimento ai periodi anteriori alla prima adozione degli IAS/IFRS (2019 e 2020) registrando una riserva negativa (dare di voce di PN) di FTA (trattandosi di oneri di

competenza dei esercizi qualora la società avesse da sempre applicato i principi contabili internazionali); successivamente, con riferimento al primo esercizio di applicazione dei principi medesimi (2021), la stessa società ha contabilizzato i costi delle stock option in parola nel relativo conto economico (in dettaglio, al 31 dicembre 2021 la scrittura ha comportato il costo in contropartita della riserva per piani di stock option).

A parere del contribuente istante, sia i costi pregressi da FTA (mediante apposita variazione in diminuzione) che quelli del 2021 (automaticamente a costo) sono deducibili ai fini IRES e ai IRAP (con riferimento all'IRAP, nella misura in cui si riferiscono a dipendenti con contratto a tempo indeterminato). In tale ottica, pertanto, ne chiede la deducibilità, tanto per la quota rilevata in sede di FTA – denominata nell'istanza “differenze cumulate” –, in considerazione del fatto che tali costi non discendono da operazioni qualificabili come “operazioni pregresse”, quanto per la quota rilevata a conto economico ai sensi dell'art. 6 del DM giugno 2011 (quale effetto reddituale avente natura permanente e autonoma non collegato ad una “operazione pregressa”).

Nella risposta, l'Agenzia è di opinione differente; infatti, ha opportunamente precisato (in linea con quanto chiarito da Assonime nella Circolare n. 39/2009) come la mancata rilevazione contabile dei piani di stock option nei bilanci anteriori alla FTA (redatti secondo i principi OIC) potrebbe anche integrare un criterio di qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale divergente rispetto a quello previsto dagli IAS/IFRS e, dunque, in astratto verificare i requisiti che la Circolare n. 7/2011 individua per identificare una operazione pregressa; tuttavia, emerge anche come negli esercizi precedenti alla FTA (fino al 2020) non si siano manifestati effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti, circostanza che esclude la possibilità che, assumendo per derivazione i costi contabilizzati successivamente (dal 2021) si possano determinare fenomeni di tassazione anomala. Ne deriva, dunque, che in base all'art. 6 del DM 8 giugno 2011 i costi rilevati a conto economico nel 2021 sono pienamente deducibili, anche ai fini IRAP (ove si applica il principio dell'esclusione dalla base imponibile dei costi per lavoro, salva la deducibilità dei costi del personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato) senza tuttavia “interferire con il trattamento delle remunerazioni pregresse afferenti ad esercizi in cui l'Istante non adottava gli standard internazionali”; conseguentemente, le citate “differenze cumulate”, riferibili a periodi in cui non poteva manifestarsi alcun effetto reddituale, non potranno mai assumere rilevanza fiscale, in quanto definitivamente assorbite nella previgente logica contabile (*OIC compliant*) che fa emergere, alla data di esercizio, unicamente effetti di natura patrimoniale. In sintesi, gli oneri per i piani di stock option contabilizzati a conto economico ai sensi dell'IFRS 2 sono deducibili ai fini IRES. Ciò ha riguardato i costi del 2021, mentre quelli di anni precedenti sono stati iscritti in contropartita degli utili a nuovo; pertanto, mentre per la contabilizzazione dei costi del 2021 vale la deducibilità, ciò non può valere per gli esercizi pregressi in cui ai fini OIC il costo non transitava da conto economico; in sintesi

Con specifico riferimento alla quota parte dei costi dei piani di stock option imputati a conto economico (quindi ferma restando l'assoluta irrilevanza, anche in futuro, delle “differenze cumulate” rilevate in riserva di FTA) relativi a beneficiari che rivestono la carica di amministratori, la risposta richiama le regole di deducibilità per cassa di cui all'art. 95 comma 5 del TUIR: la deduzione di tali costi avverrà, si ritiene, al momento dell'esercizio dell'opzione quale momento di incasso del compenso da parte dell'amministratore.

## **Operazioni straordinarie**

**Risposta a Interpello n. 22/2024 del 29 gennaio 2024: Operazione di merger leveraged buy-out (“MLBO”) – fusione inversa – retrodatazione – posizioni soggettive delle società partecipanti – disapplicazione – condizioni – consolidato fiscale della target – operazione straordinaria – continuazione – perdite ante consolidato fiscale della veicolo – utilizzabilità da parte della fiscal unit – esclusione – reinvestimento da parte degli ex soci – ACE – abuso del diritto – condizioni – probatorio ACE finanziamento soci e aumento di capitale – disapplicazione disciplina antielusiva – condizioni**

Con la risposta a interpello in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale di un'articolata operazione di *merger leveraged buy out* (“MLBO”), attuata ai fini dell'acquisizione delle partecipazioni di Alfa e la successiva fusione per incorporazione della società Beta veicolo dell'operazione, oggetto da parte del contribuente istante di sei quesiti diversi posti mediante interpello cc.dd. disapplicativi, ordinario, antiabuso e probatorio.

Nel caso analizzato, il contribuente riferisce che Alfa è la holding italiana al vertice del relativo gruppo industriale (di seguito, anche il “Gruppo Alfa”), di cui fa parte, tra le altre, la controllata Gamma; nell'ambito di una operazione di **MLBO**, Beta (veicolo di acquisizione riconducibile a fondi di investimento di private equity, di seguito anche “il Fondo”) rileva il

pacchetto di maggioranza della holding Alfa dai soci e completa il controllo totalitario indiretto della holding stessa, attraverso l'**acquisizione** della restante parte del capitale sociale, rilevando la partecipazione nella società che lo detiene.

In pari data, inoltre, è stata data esecuzione al **reinvestimento** in Alfa da parte degli ex soci venditori, attuato mediante **aumento del capitale sociale** di Beta. L'istante precisa che, ai fini del reinvestimento, non è stata prevista la compensazione tra il credito vantato dagli ex soci nei confronti di Beta, derivante dalla vendita a quest'ultima delle azioni di Alfa di titolarità degli stessi, e il debito degli ex soci nei confronti di Beta derivante dal reinvestimento medesimo, generando pertanto i corrispondenti **flussi di denaro** tra gli ex soci e Beta.

Nel dettaglio, l'acquisizione, le ulteriori operazioni descritte ed i connessi costi di transazione sono stati finanziati a mezzo **equity**, immesso in Beta mediante aumento di capitale sociale, a pagamento e in denaro e integralmente sottoscritto e liberato, riservato sia al Fondo sia ai soci re investitori, e tramite **prestito obbligazionario** emesso da Beta e sottoscritto da vari fondi di investimento esteri o entità a questi riconducibili (complessivamente, anche "il Bond").

Successivamente, Alfa e il veicolo Beta si fondono mediante incorporazione della seconda nella prima (c.d. **fusione inversa**), a cui trova applicazione la disciplina italiana in materia di MLBO ai sensi dell'art. 2501-bis del codice civile. La fusione è finalizzata – come evidenziato dall'istante – a trasferire sui flussi di cassa generati dall'attività di Alfa (quale società risultante dalla fusione) e, più in generale, dal Gruppo Alfa, l'onere di ripagare il Bond, nonché i relativi interessi (il c.d. "*debt push down*"); la fusione è dunque realizzata nell'interesse (e su richiesta) dei soggetti finanziatori; infatti, nell'ambito delle operazioni di *private equity*, i soggetti finanziatori subordinano la concessione del finanziamento o, come in questo caso, l'erogazione del bond alla successiva fusione del veicolo di acquisizione con la c.d. *target company*, al fine di "avvicinare" il debito alle attività poste a garanzia del finanziamento e in grado di generare i flussi di cassa necessari per ripagare il debito stesso.

Alla data di efficacia della fusione, entrambe le società partecipanti alla fusione (*i.e.*, Beta e Alfa) sono titolari di **posizioni soggettive fiscali**, quali perdite fiscali, eccedenze di interessi passivi indeducibili riportabili ed eccedenze ACE (ACE ordinaria e c.d. Super ACE). Con riferimento alle posizioni soggettive di Beta, l'istante rappresenta che le perdite fiscali, le eccedenze di interessi passivi indeducibili e le eccedenze ACE maturate in capo a Beta sono state per la loro totalità originate da operazioni preordinate al perfezionamento dell'acquisizione e alla successiva fusione (infatti, le perdite fiscali derivano dai costi ordinari di gestione della società, ivi compresi i costi di transazione correlati all'acquisizione; mentre le eccedenze di interessi passivi si riferiscono agli interessi passivi maturati in relazione al Bond, i quali – in assenza di interessi attivi e di ROL capiente in capo alla medesima BETA – risultano indeducibili ai sensi dell'art. 96 del TUIR e le eccedenze di ACE si riferiscono ai versamenti in denaro effettuati in sede di aumento di capitale). Con riferimento alle posizioni soggettive di Alfa, viene rappresentato che le eccedenze ACE si riferiscono a versamenti di capitale effettuati dai soci di Alfa negli anni precedenti l'operazione in oggetto.

Infine, viene precisato che, per effetto dell'acquisizione, nel medesimo periodo d'imposta (2021) si è necessariamente interrotto anticipatamente il **consolidato fiscale** ai sensi degli artt. 117 e seguenti del TUIR in essere tra la consolidante Delta (ex controllante diretta di Alfa) e le consolidate, Alfa e Gamma. Sempre nello medesimo periodo d'imposta, in applicazione dell'art. 117, comma 1, del TUIR, Alfa e Gamma (rispettivamente, in qualità di controllante/consolidante e di consolidata) hanno esercitato l'opzione per l'adesione per il successivo triennio ad un nuovo consolidato fiscale (di seguito, anche "Consolidato Alfa"), il quale – come evidenziato dall'istante – non si interrompe a seguito della fusione di Beta in Alfa (poiché trattasi di fusione per incorporazione inversa di Beta, esterna al Consolidato Alfa, nella stessa Alfa, consolidante nel predetto Consolidato), ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.M. 1° marzo 2018 (di seguito, anche "DM Consolidato").

Tutto ciò premesso, il contribuente istante propone i **quesiti** qui di seguito riportati, chiedendo:

- Nell'ambito dell'interpello disapplicativi ex art. 11, comma 2, della legge n. 212/2000, la disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui all'art. 172, comma 7, del TUIR relativamente alle posizioni soggettive maturate fino alla data di efficacia della fusione da parte di Beta e di Alfa (di seguito, rispettivamente, indicati come "**Quesito 1 – disapplicativi**" e "**Quesito 2 – disapplicativi**").

In proposito, l'Agenzia delle Entrate fornisce **parere favorevole** alla disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE riportabili, di cui all'art. 172, comma 7, del TUIR, ciò in quanto il mancato superamento del c.d. "*vitality test*" e del limite patrimoniale da parte di Alfa e Beta sono riconducibili alle loro caratteristiche. Beta è infatti un veicolo per operazioni di *merger leveraged buy out*, nata allo scopo di realizzare l'acquisizione della partecipazione nella società *target* Alfa; le posizioni soggettive, derivando da atti propedeutici all'acquisto di partecipazioni in Alfa e alla successiva fusione, sono dunque da ritenersi effettivamente riferibili all'acquisizione stessa e pertanto legittimamente riportabili (cfr., Circolare n. 6/E/2016). Alfa è una holding, quindi pur senza dipendenti ha ricavi che dimostrano l'assenza di depotenziamento considerato che l'attività che ha generato le posizioni soggettive da compensare è ancora esistente, nonché presenta un'adeguata composizione dell'attivo di stato patrimoniale. Pertanto, concludendo, nessuna delle due società si configura come bara fiscale.

- Nell'ambito dell'interpello ordinario ex lettera a) del comma 1 del citato art. 11, la conferma che la fusione di Beta in Alfa, non comportando l'interruzione del Consolidato Alfa, consenta l'utilizzo a livello dello stesso Consolidato Alfa delle

posizioni soggettive di BETA maturate sia nel periodo interinale (ossia, nel periodo di retrodatazione fiscale della fusione) che nella porzione di periodo d'imposta che va dalla data di acquisizione delle partecipazioni in Alfa a partire dal periodo d'imposta, nella misura in cui non siano utilizzate in proprio dall'incorporante Alfa (di seguito, rispettivamente, indicati come "**Quesito 3 – interpretativo**" e "**Quesito 4 – interpretativo**").

In proposito, l'Agenzia delle Entrate **non concorda** con l'istante il quale, al fine di ottenere il riporto nel consolidato delle posizioni soggettive di Beta pregresse, richiama la Risoluzione n. 13/E/2018, nella quale è stato affrontato il caso – opposto a quello rappresentato in istanza – di una società esterna al consolidato che incorpora una società consolidante, riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 124, comma 5, secondo periodo, del TUIR (secondo cui "*nel caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato può essere richiesta, mediante l'esercizio del diritto di interpello ai sensi dell'art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione del consolidato*") (in tale fattispecie l'Amministrazione Finanziaria aveva consentito l'utilizzo, altrimenti non ammesso, delle posizioni soggettive di una società esterna poiché si trattava di una "*special purpose acquisition company*", ovvero una società veicolo come la Beta).

Detta norma, come chiarito nella Circolare n. 53/E/2004, fa riferimento solo alle ipotesi di fusione propria della consolidante con società non incluso nel consolidato e di fusione per incorporazione della consolidante da parte di società non incluso nel consolidato. L'operazione rappresentata in istanza, invece, si colloca nell'ambito delle operazioni disciplinate dall'art. 11, comma 3, del D.M. 1° marzo 2018, il quale stabilisce che "*la fusione per incorporazione di società non incluso nel consolidato in società inclusa nel consolidato non interrompe la tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 117 del testo unico*". Pertanto, la fusione per incorporazione di una società esterna al consolidato da parte di una società consolidata o da parte della società (o ente) consolidante non rappresenta un'ipotesi di interruzione del regime di tassazione consolidata. Dal momento che la Fusione qui esaminata (fusione per incorporazione da parte della società consolidante di una società non incluso nel consolidato) non appartiene a quelle ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 124, comma 5, del TUIR (a cui è riconducibile, invece, la fattispecie trattata nella invocata Risoluzione n. 13/E/2018), si ritiene di non poter condividere le soluzioni interpretative proposte dall'istante in relazione al Quesito 3 e al Quesito 4: dunque, le posizioni soggettive fiscali maturate prima della fusione, anche nel caso in cui si riferiscano al periodo in relazione al quale gli effetti della fusione stessa sono retrodatati ai fini fiscali, essendo pregresse ai sensi dell'art. 118 comma 2 del TUIR, possono essere utilizzate solo dall'incorporante Alfa e non dal consolidato.

- Nell'ambito dell'interpello antiabuso ex lettera c) del menzionato comma 1 del citato art. 11, la conferma che il reinvestimento da parte degli ex soci di maggioranza di Alfa, limitatamente alla quota (determinata sulla base di un criterio proporzionale) destinata a finanziare gli ulteriori impieghi (ossia, l'acquisto di asset diversi dalla partecipazione in Alfa), non configuri una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della citata Legge n. 212/2000 ai fini del calcolo della c.d. "base ACE" di Beta (di seguito, indicato come "**Quesito 5 – antiabuso**").

In proposito, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la cessione dei vecchi soci al Fondo con successiva sottoscrizione da parte loro di un aumento di capitale di Beta genera artificialmente base Ace (cfr., Principio di diritto n. 1/2019) e, pertanto, si configura come **abusiva ai soli fini del calcolo dell'ACE**; infatti, a parere dell'Agenzia, la capitalizzazione della società-veicolo che avviene tipicamente nelle operazioni come quella in esame, attraverso il reinvestimento da parte dei soci che in un primo momento hanno venduto le loro partecipazioni nella stessa società-veicolo, non determinerebbe l'immissione di nuove risorse finanziarie e avrebbe natura circolare.

Nel caso specifico, tuttavia, parte delle risorse sarebbero destinate all'acquisizione di nuovi asset patrimoniali (in particolare, la residua partecipazione in Alfa e dei titoli obbligazionari). Ciò non basta, tuttavia, a fare salvi almeno gli importi, determinati in modo proporzionale, destinati a questi ultimi fini, ritenendo l'Agenzia che si riscontri ugualmente la creazione artificiosa di base ACE in capo alla società (infatti, l'operazione, secondo l'Amministrazione Finanziaria, poteva essere strutturata in modo più lineare, senza generare base Ace artificiosa; a tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate va a sindacare le modalità dell'operazione, indicando strade alternative con un ragionamento che si sostituisce a logiche di mercato assai diffuse, considerando quindi abusiva l'operazione in assenza di vantaggio economico addizionale diverso da quello fiscale).

- Nell'ambito dell'interpello probatorio ex lettera b) del menzionato comma 1 del citato art. 11, la conferma che sia il finanziamento soci effettuato da Beta in favore della propria controllata francese Zeta per l'acquisto delle partecipazioni – e successivamente convertito in capitale sociale che l'aumento di capitale sottoscritto da Beta in Zeta e derivante dalla conversione in *equity* del Bond in precedenza emesso da Zeta ed acquisito da Beta, non debbano essere oggetto di "sterilizzazione" ai fini del calcolo della "base ACE" di Beta ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera c), del D.M. 3 agosto 2017 (di seguito, indicato come "**Quesito 6 – probatorio**").

A tal riguardo, si ricorda che tale quesito ha ad oggetto la disapplicazione della normativa antielusiva ai fini ACE (nello specifico, l'art. 10, comma 3, lettera c), del D.M. 3 agosto 2017, il quale stabilisce la sterilizzazione ai fini della base ACE dell'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di

finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo), la quale obbliga a sterilizzare, ai fini ACE, eventuali immissioni di capitale che realizzino un effetto moltiplicativo, consentendo un'illegittima doppia fruizione del beneficio.

In proposito, l'Agenzia delle Entrate fornisce **parere favorevole** alla disapplicazione della menzionata norma in quanto, a parere dell'Agenzia, le operazioni in questione non comportano una duplicazione del beneficio ACE, in quanto gli importi immessi nella società Zeta (socio di Alfa, di cui Beta è diventato socio unico) sono finalizzati all'estinzione di posizioni debitorie verso istituti bancari e di un prestito obbligazionario, escludendo in tal modo che il flusso di liquidità possa in qualunque modo essere stato reimmesso in circolo generando la duplicazione del beneficio ACE all'interno del gruppo. Pertanto, è accordata la disapplicazione sul finanziamento (sino alla data della relativa conversione in capitale sociale di Zeta) e sugli incrementi di capitale proprio di Zeta (società francese) fino alla data del trasferimento della sua residenza fiscale in Italia (in quanto prima non aveva potuto beneficiare dell'ACE essendo soggetto non residente).

### **Risposta a Interpello n. 12/2024 del 22 gennaio 2024: Scissione parziale proporzionale seguita dalla trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice ex legge n. 197 del 2022 – cessione a società commerciale degli immobili ricevuti per effetto della scissione – ricongiungimento in capo alla cessionaria dell'azienda e degli immobili strumentali – valutazione antiabuso ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 ai fini delle imposte dirette e indirette.**

Con la risposta a interpello in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il rapporto tra:

- (i) la disciplina della scissione parziale proporzionale seguita dalla trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice (art. 1, commi 100-105, della L. 197/2022) e la cessione a società commerciale degli immobili ricevuti per effetto della scissione; e
- (ii) la disciplina dell'abuso del diritto (art. 10-bis della L. 212/2000) sotto il profilo delle imposte dirette e dell'imposta di registro.

In proposito, si ricorda che l'art. 1, commi da 100 a 105, della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha riproposto il regime fiscale agevolato che consente l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci dei beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e dei beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. In base al disposto dei richiamati commi 100 e 101, l'agevolazione si traduce nella facoltà per le società interessate, a determinate condizioni, di assegnare o cedere i beni ai loro soci ovvero di trasformarsi in società semplici, mediante l'assolvimento ai fini delle imposte dirette di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, in luogo di quella ordinaria, applicabile nelle ipotesi di fuoriuscita dei beni dal regime d'impresa. La disciplina agevolativa in esame, dunque, si applica alle cessioni, assegnazioni o trasformazioni in società semplice effettuate entro il 30 novembre 2023 (il termine, inizialmente fissato al 30 settembre 2023, è stato prorogato dall'art. 4 del D.L. n. 132/2023), e, secondo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 100, è riservata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di: (i) beni immobili diversi da quelli indicati nell'art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR; (ii) beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa.

Nel caso esaminato, la società Alfa è una società per azioni che svolge attività di detenzione di partecipazioni e immobili; in particolare, Alfa è titolare della quota rappresentativa dell'intero capitale sociale di Beta ed è proprietaria di immobili tutti concessi in locazione, tra cui quelli strumentali per natura locati a Beta nei quali quest'ultima conduce la propria azienda.

La società Gamma, estranea al gruppo, è leader di mercato nel settore ed è interessata ad acquisire l'azienda di Beta più gli immobili strumentali, a patto che siano ricondotti in un nuovo veicolo societario (*newco*) nel quale abbiano un valore fiscale e di bilancio in linea con il valore di mercato. Viene quindi progettata un'operazione di conferimento di ramo d'azienda neutrale ex art. 176 del TUIR con successiva cessione della partecipazione nella *newco* conferitaria a favore di una società del gruppo di Gamma (operazione, questa, ammessa dal comma 3 dello stesso art. 176). Alfa poi intende scindere gli immobili in una beneficiaria di nuova costituzione che viene poi trasformata in società semplice con assoggettamento ad imposta sostitutiva ex art. 1, commi 100-105, della L. 197/2022. La cessione degli immobili non genera plusvalenza ai fini delle imposte dirette in assenza di intento speculativo mentre è assoggettata a registro in misura proporzionale sul valore di mercato degli stessi. Per arrivare al risultato desiderato dall'acquirente Gamma, la *newco* dovrebbe poi affrancare i maggiori valori dei beni ex art. 176 commi 2-ter del TUIR e acquistare l'immobile dalla società semplice beneficiaria della scissione. Gli istanti prospettano anche la reintestazione delle quote di Alfa mediante risoluzione delle donazioni di partecipazioni effettuate dagli ex soci ai figli e la fusione per incorporazione della Beta, titolare alla fine del percorso della sola partecipazione in *newco*, in Alfa.

Secondo l'Agenzia, ai fini delle **imposte dirette**, l'operazione in questione configura un'ipotesi di **abuso del diritto**.

Nell'analisi degli eventuali aspetti elusivi di questa complessa operazione, l'Agenzia delle Entrate rileva il conseguimento di un **vantaggio fiscale indebito** (primo e più importante requisito per integrare l'abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000) consistente nell'accesso al regime agevolativo in assenza di sostanziale estromissione dal regime d'impresa degli

immobili locati a Beta: questi, infatti, resterebbero utilizzati in modo strumentale dallo stesso soggetto che li utilizzava prima dell'operazione e non avrebbero "scarsa connotazione imprenditoriale" (in proposito, giova sottolineare che, individuando i presupposti oggettivi delle norme in materia di cessione/assegnazione agevolata ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice nei termini sopra indicati, tali disposizioni consentono in sostanza ai soci di rientrare in possesso dei beni che hanno "scarsa connotazione imprenditoriale" spesso utilizzati per fini privati direttamente dai soci stessi; inoltre, la norma consente anche l'estromissione di beni mobili registrati nonché la trasformazione agevolata di società che gestiscono tali beni). In particolare, nei confronti degli immobili dell'azienda non si verifica alcun fenomeno di sostanziale estromissione dal regime d'impresa in quanto gli stessi rimangono, a seguito delle operazioni rappresentate, strumentali all'attività d'impresa a cui sono destinati e, nello specifico, continuano a far parte della medesima azienda da cui sono tuttora utilizzati. Ne consegue che la sussistenza di un indebito vantaggio fiscale si desume dal fatto che gli immobili di Beta non sono destinati ad alcuna estromissione dal regime d'impresa, perché al termine delle operazioni si ritroveranno ancora nell'azienda di Beta (in realtà, infatti, la scissione e la successiva trasformazione della beneficiaria in società semplice servono per ritrasferire gli immobili alla *newco* conferitaria dell'azienda di Beta sfruttando l'imposta sostitutiva). Pertanto, i soci, nella prospettata operazione, intendono assoggettare a imposta sostitutiva gli immobili con la trasformazione agevolata e poi cederli alla *newco* incassandone il prezzo, invece di procedere ad una cessione degli immobili direttamente da parte di Alfa che avrebbe comportato la tassazione integrale della plusvalenza, l'incasso della vendita da parte della società e il trasferimento delle somme ai soci solo come dividendi tassati. Questo appare il vantaggio fiscale indebito dell'operazione.

L'**assenza di sostanza economica** è costituita dalla constatazione che le operazioni in questione (scissione, trasformazione, cessione immobili) non hanno altre finalità al di fuori del vantaggio fiscale, secondo un utilizzo **non genuino**: del resto, la trasformazione agevolata e la cessione degli immobili "appaiono esclusivamente preordinate a sfruttare i corrispondenti regimi fiscali" e nel "non genuino utilizzo degli istituti invocati dai contribuenti per trasferire da Alfa a *newco* gli Immobili locati a Beta". Per l'Agenzia delle Entrate, infatti, l'operazione più lineare sarebbe stata la cessione degli immobili direttamente da parte di Alfa.

Infine, il vantaggio fiscale indebito è anche **essenziale** nell'operazione prospettata, perché il tutto è preordinato a ridurre la tassazione mediante la sostitutiva e a far monetizzare il prezzo in capo ai soci al posto di una distribuzione di dividendi tassata.

Da ultimo, per l'Amministrazione Finanziaria **non vi sono ragioni economiche** atte a giustificare l'operazione al di là dell'efficientamento fiscale così ottenuto.

Ai fini dell'**imposta di registro**, l'operazione **non è abusiva** e la cessione degli immobili, non essendo soggetta ad Iva (in quanto la cessione degli immobili da parte della società semplice non è un'impresa dal punto di vista fiscale), va assoggettata al registro proporzionale del 9%.

# Giurisprudenza

## Imposta di registro

### **Sentenza della Corte di Cassazione n. 1960 pubblicata il 18 gennaio 2024: Enunciazione: casi di esclusione dall'applicazione dell'imposta di registro**

Con la sentenza n. 1960 pubblicata lo scorso 18 gennaio 2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente in materia applicazione dell'imposta di registro nei casi di enunciazione.

La citata sentenza ha ad oggetto l'impugnazione della sentenza di secondo grado che rigettava il ricorso di un notaio avverso un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate; con tale avviso, l'Amministrazione finanziaria recuperava l'imposta di registro relativa a una delibera assembleare nella quale veniva deciso l'aumento del capitale sociale della società mediante l'imputazione di un finanziamento soci, concluso in forma orale.

La Suprema Corte accoglie l'impugnazione del notaio – il quale era risultato soccombente sia in I che in II grado di giudizio – ribadendo il principio, già affermato nell'ambito delle proprie Sentenze n. 3839 e n. 3841 dell'8 febbraio 2023, in base al quale qualora la delibera assembleare disponga l'aumento di capitale sociale mediante imputazione di un finanziamento soci, il quale sia stato concluso – come nel caso di specie – in forma orale, tale delibera "non è assoggettabile all'imposta, anche laddove sia ravvisabile l'enunciazione del precedente finanziamento non registrato, poiché l'imputazione determina



*la cessazione degli effetti propri del finanziamento, in ragione del predetto utilizzo, integrandosi la causa di non imponibilità di cui all'art. 22 co. 2 del DPR n. 131 del 1986".*

Con tale sentenza, la Corte di Cassazione consolida il proprio orientamento di legittimità, il quale esclude l'applicazione dell'imposta di registro ai casi di enunciazione nell'eventualità in cui l'atto enunciato cessi i suoi effetti proprio in corrispondenza dell'atto enunciante, così come disposto dall'art. 22, c. 2, del D.P.R. n. 131/1986.

# Contatti

## **Bari**

Corso Vittorio Emanuele II, 60  
Tel. 080 8680801  
Fax 080 8680802

## **Bologna**

Via A. Testoni, 3  
Tel. +39 051 65821  
Fax. +39 051 228976

## **Catania**

Viale XX Settembre 70  
Tel. +39 095 6147211  
Fax. +39 095 6147212

## **Firenze**

Via Pier Capponi, 24.  
Tel. +39 055 2671211  
Fax. +39 055 292251

## **Genova**

Piazza della Vittoria, 15/34  
Tel. +39 010 5317811  
Fax. +39 010 585319

## **Milano**

Via Tortona, 25  
Tel. +39 02 83324111  
Fax. +39 02 83324112

## **Napoli**

Via Riviera di Chiaia 180  
Tel. +39 081 2488200  
Fax. +39 081 2488201

## **Padova**

Via N. Tommaseo, 78/C  
Tel. +39 049 7927977  
Fax. +39 049 7927988

## **Parma**

Via Paradigna, 38  
Tel. 051 65821  
Fax 051 228976

## **Roma**

Via XX Settembre, 1  
Tel. +39 06 489901  
Fax. +39 06 4740131

## **Torino**

Galleria San Federico, 54  
Tel. +39 011 55421  
Fax. +39 011 5620395

## **Treviso**

Viale Fratelli Bandiera, 3  
Tel. 049 7927977  
Fax 049 7927988

## **Varese**

P.zza Montegrappa, 12  
Tel 0332 1858342  
Fax 02 83324112

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).